

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017

Il disegno di legge si compone di tre articoli e contiene una norma transitoria che disciplina gli interventi di nuova costruzione nella zona di intervento dei Campi Flegrei, da intendersi abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'intesa del 14 luglio 2016.

Ciò premesso si procede sinteticamente all'illustrazione delle singole disposizioni e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza finanziaria ovvero a quantificarne gli oneri al fine della necessaria copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.

L'articolo 1 estende le prescrizioni urbanistiche già vigenti per la “zona rossa ad alto rischio vulcanico” dell'area vesuviana anche all'area colpita dal fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, con esclusione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, nonché di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e in attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 16/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione non genera oneri finanziari, data la natura di norma transitoria, in vigore fino all'approvazione del PPR, e l'espressa previsione di cui al successivo articolo 2.

L'articolo 2 contiene una clausola di neutralità finanziaria e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, in quanto disposizione transitoria e finale, non prevede oneri finanziari.